Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 102

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA
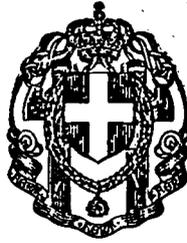
PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 30 aprile 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CASA DI SUA MAESTÀ IL RE E IMPERATORE

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il RE e IMPERATORE ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza S. E. il sig. Vasile Grigorcea il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Romania, nonchè quelle di richiamo del suo predecessore.

Roma, li 26 aprile 1941-XIX

(1602)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 13 gennaio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1941-XIX, registro 2 Africa Italiana, foglio 232.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ORO.

Cucci Guido di Giacomo, nato a Nocera Inferiore nel 1907, sottotenente in s. p. e. (*alla memoria*). — Entusiasta della lotta, sempre proteso a nuovi cimenti, nel corso di un sanguinoso combattimento sostenuto da un gruppo di bande, chiese d'intervenire là dove una banda combatteva da quattro ore contro nemico assai superiore di numero ed agguerrito. Le circostanze imposero il suo intervento con sola mezza banda, che trascinò con ardire e slancio contro il nemico sostenendo con esso, in posizione sfavorevole, impari ed eroica lotta. Impegnata, primo fra tutti, violenta lotta corpo a corpo, si battè con estremo vigore fino a quando, sommerso dal numero dei nemici, cadde colpito al fianco, al petto ed alla testa, stroncato nel gesto eroico mentre con le forze del suo spirito e lo slancio del suo impeto combattivo, imponeva un arresto al nemico imbaldanzito. — Ebennat - Valle Ambò, 27 novembre 1939-XVIII.

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Mohamed Alì Nasser, buluc basci (56830). — Comandante di squadra mitraglieri, ferito nel corso del combattimento, rifiutava di raggiungere il posto di medicazione. Caduto un tiratore lo sostituiva, mitragliando efficacemente l'avversario finchè cadeva nuovamente e più gravemente ferito. — Faggi, 5 ottobre 1939-XVII.

MEDAGLIA DI BRONZO.

Antico Gennaro fu Giovanni e di Cicolella Rosa, nato a Molfetta (Bari) il 18 ottobre 1915, sottotenente di complemento. — Comandante di mezzo squadrone, guidava arditamente i propri uomini alla carica contro incalzanti nuclei nemici. Cadutogli il cavallo e gravemente contuso ad un ginocchio, nonostante l'intenso dolore, rimontava a cavallo e raggiungeva l'obiettivo, ricacciando l'avversario. — Gorò, 9 marzo 1939-XVII.

Vitalini Mario fu Giuseppe e di Montalbetti Palma, nato a Varese il 10 ottobre 1893, tenente di complemento. — Ufficiale distinto, combattente nella grande guerra, volontario in A.O.I., dall'agosto 1937 partecipava a successivi cicli operativi sempre primo nell'esempio del dovere e del sacrificio. Sull'altopiano Gorò, comandante di una sezione mortai, durante una fase intensa e critica del combattimento, visto cadere al proprio fianco un graduato coloniale capo pezzo ne prendeva il posto continuando il fuoco che, calmo e preciso, causava sensibili perdite all'avversario. Magnifico esempio di alto senso del dovere e di valore personale. Già distintosi in precedenti combattimenti. — Gorò, 9 marzo 1939-XVII.

Basciarghet Uondemtnte, ascari. — Durante un combattimento, visti due nemici lanciarsi contro il proprio sottufficiale, li affrontava decisamente all'arma bianca e, benchè ferito, li abbatteva. Per tutta la durata dell'azione dava prova di sprezzo del pericolo e dedizione al dovere. — Buccillò Soddo-Malca Lenghennò, 1° maggio 1940-XVIII.

CROCE DI GUERRA.

Gioppi Dario fu Luigi e di Rizzardi Maddalena, nato a Chieti il 1° agosto 1897, capitano in s. p. e. — Comandante di una colonna, affrontava decisamente una numerosa formazione nemica e, dopo aver respinto quattro successivi attacchi avversari, si lanciava all'assalto, disperdendoli ed infliggendo loro perdite sanguinose. — Cacciamà, 5-6 marzo 1939-XVII.

Titta Giuseppe fu Francesco Paolo e di Adabbo Elisa, nato a Ponza (Littoria) il 19 luglio 1910, sottotenente di complemento. — Sottotenente di cavalleria di complemento, comandante interinale di uno squadrone di cavalleria coloniale, sull'altipiano Gorò, mentre le truppe di fanteria della colonna erano impegnate in aspro combattimento, con sana iniziativa, cogliendo l'attimo opportuno, guidava i suoi uomini alla carica contro nuclei nemici che, scossi dall'impeto, ripiegavano in fuga disordinata. — Gorò, 9 marzo 1939-XVII.

Guddetà Buricsà, ascari (06618) (*alla memoria*). — Ascari rifornitore, durante un combattimento, incurante del pericolo, si prodigava instancabilmente per alimentare il pezzo in azione finchè, mortalmente colpito, lasciava gloriosamente la vita sul campo. — Birbisà-Garbò, 25 ottobre 1938-XVI.

Ilma Ammanù, ascari. — Capo arma mitragliere, durante un combattimento, fatto segno al tiro avversario a breve distanza, in piedi, incurante di sè, con precise raffiche della sua arma infliggeva perdite al nemico. — Buccillò Soddo-Malca Lenghennò, 1° maggio 1940-XVIII.

Tasfai Demsiè, sciumbasci. — Capo di banda irregolare, durante un combattimento contro numerose forze nemiche, trascinava gli uomini con l'esempio del suo ardimento. Fatto segno al tiro avversario a breve distanza, in piedi, incurante di sè, con precise raffiche del suo fucile mitragliatore infliggeva perdite al nemico. — Buccillò Soddo-Malca Lenghennò, 1° maggio 1940-XVIII.

(1428)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 30 ottobre 1940-XIX, n. **2048.**

Soppressione del Commissariato straordinario per la bonifica integrale in provincia di Ferrara.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;
Visto il R. decreto-legge 3 novembre 1927-VI, n. 2096, con cui fu data facoltà al Governo di nominare un commissario straordinario per la bonifica integrale in provincia di Ferrara;
Visto il successivo Nostro decreto 7 novembre 1927-VI con cui fu preposto a tale carica l'ispettore superiore del Genio civile comm. ing. Paolo Malacarne;
Ritenuto che sono attualmente cessati i motivi che consigliarono l'istituzione del detto ufficio speciale;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È soppresso il Commissariato straordinario per la bonifica integrale in provincia di Ferrara, istituito con R. decreto-legge 3 novembre 1927-VI, n. 2096.

Conseguentemente cessa dalle funzioni il Regio commissario nominato col successivo Nostro decreto 7 novembre 1927-VI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — GORLA

Visto:
(*ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76*)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1941-XIX
Atti del Governo, registro 432, foglio 79. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 ottobre 1940-XVIII, n. **2049.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale « G. C. Croce » di San Giovanni in Persiceto (Bologna).

N. 2049. R. decreto 16 ottobre 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale « G. C. Croce » di San Giovanni in Persiceto (Bologna), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto:
(*ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76*)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1941-XIX

REGIO DECRETO 13 novembre 1940-XIX, n. **2050.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola tecnica industriale di Pescara.

N. 2050. R. decreto 13 novembre 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola tecnica industriale di Pescara, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1941-XIX

REGIO DECRETO 12 dicembre 1940-XIX, n. **2051.**

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Scuola materna Luisa Rossi Ge », con sede in San Damiano al Colle (Pavia).

N. 2051. R. decreto 12 dicembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Scuola materna Luisa Rossi Ge », con sede in San Damiano al Colle (Pavia), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1941-XIX

LEGGE 7 aprile 1941-XIX, n. 266.
Trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico o perdute o rifugiate in porti esteri o dell'A.O.I. in conseguenza della guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La presente legge, salvo quanto disposto dall'art. 11, si applica al personale marittimo componente gli equipaggi delle navi mercantili nazionali, che si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) sia imbarcato su navi ferme, in conseguenza della guerra, in porti esteri o in porti dell'Africa Orientale Italiana;

b) provenga da navi perdute o abbandonate dopo il 9 giugno 1940-XVIII e sia a bordo delle navi di cui alla lettera *a*), diverse da quelle sulle quali era arruolato;

c) provenga da navi catturate, affondate o comunque perdute dopo il 9 giugno 1940-XVIII e si trovi internato in campi di concentramento nemici o trattenuto in Paese estero;

d) provenga dalle navi indicate nelle lettere *a*) e *b*), sia stato catturato durante il viaggio di rimpatrio e si trovi internato in campi di concentramento.

La presente legge non si applica agli equipaggi delle navi nazionali requisite dalla Regia marina, che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera *a*).

Art. 2.

Per tutto quanto non sia regolato dagli articoli seguenti, l'efficacia giuridica delle convenzioni di arruolamento del personale marittimo di qualunque categoria e grado cui si riferisce la presente legge, è sospesa fino a quando persistono le condizioni previste dall'art. 1, e per il medesimo periodo di tempo è sospesa altresì la decorrenza del termine di prescrizione di cui all'art. 924 del Codice di commercio.

Art. 3.

Il personale marittimo è soggetto alle norme di legge, di regolamento e di contratto di arruolamento per quanto riguarda la gerarchia e la disciplina di bordo ed è tenuto alle prestazioni richieste dal comandante per la manutenzione, per il servizio in porto e per la sicurezza della nave.

La presente disposizione si applica anche ai marittimi trasferiti su nave diversa da quella sulla quale erano arruolati.

Art. 4.

Fino al giorno del rimpatrio o della ripresa della navigazione, il tempo trascorso nelle condizioni indicate nell'articolo 1 è, per i marittimi, considerato utile come servizio di navigazione ai fini della determinazione della indennità di risoluzione del rapporto di lavoro, e a tutti gli effetti delle leggi sulla previdenza marinara, e delle altre assicurazioni sociali.

Per il personale di stato maggiore delle Società esercenti servizi di preminente interesse nazionale, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal rgolamento organico e dalle norme integrative per i comandanti, vigenti all'entrata in vigore della presente legge, e per i marconisti di ruolo della Società Italiana Radio Marittima il tempo trascorso nelle condizioni indicate dall'art. 1 vale anche ai fini della carriera economica e gerarchica.

I marittimi rimangono coperti dall'assicurazione contro gli infortuni anche se determinati da fatto di guerra, e contro le malattie.

Non fruiscono dei vantaggi di cui al presente articolo i marittimi che abbandonino arbitrariamente la nave o non ottemperino alle disposizioni emanate dalle autorità competenti o dall'armatore per il loro rimpatrio.

Non ne fruiscono altresì i marittimi che subiscano condanne penali, o incorrano in sanzioni disciplinari, nei casi stabiliti dal Regio decreto previsto all'art. 13.

Art. 5.

Ai marittimi di cui all'art. 1 spettano le sole paghe di tabella risultanti dal contratto di lavoro in base al quale furono arruolati; al personale di stato maggiore di ruolo delle Società esercenti servizi di preminente interesse nazionale spetta quanto stabilito dal regolamento organico, e dalle norme integrative per i comandanti, esclusi i compensi di carattere non permanente spettanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nel caso siano conferite al marittimo funzioni di grado superiore spetta ad esso il trattamento corrispondente determinato ai sensi del comma precedente.

Dall'entrata in vigore della presente legge l'indennità per rischio di guerra non spetta ai marittimi indicati nell'art. 1, tranne a quelli imbarcati su navi ferme nei porti dell'Africa Orientale Italiana, ai quali continua ad essere corrisposta nella misura in vigore alla data anzidetta.

Art. 6.

Per i marittimi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 gli armatori devono:

1° provvedere al loro mantenimento in conformità delle istruzioni che saranno inviate ai consoli dal Ministro per le comunicazioni e che sostituiscono a tutti gli effetti le tabelle viveri contrattuali;

2° corrispondere quote di quanto loro spetta in conformità dell'art. 5 in misura pari al 15 per cento per i componenti dello stato maggiore e al 20 per cento per i componenti della bassa forza.

Per i marittimi di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 1 gli armatori sono tenuti agli adempimenti di cui al n. 2° e, ove non sia possibile la rimessa degli assegni, l'ammontare dovuto sarà accantonato in conti individuali intestati ai singoli marittimi.

Resta fermo l'obbligo per gli armatori, e per i marittimi che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1, della corresponsione dei contributi per le assicurazioni sociali di cui al R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, e di quelli dovuti alla Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara.

Art. 7.

La differenza fra il trattamento di cui all'art. 5 e quanto corrisposto ai marittimi ai sensi dell'art. 6 è accantonato dall'armatore in conti individuali intestati ai marittimi stessi.

Sulle somme accreditate gli armatori prelevano e versano alle persone indicate dai marittimi quanto stabilito nelle deleghe da essi rilasciate.

In mancanza di delega gli armatori corrispondono alle famiglie (moglie e figli) un'assegno pari al 55 per cento di quanto indicato all'art. 5 se si tratti di singole persone, al 65 per cento di detto ammontare se si tratti di famiglie fino a 3 figli tutti di età inferiore a 18 anni, o pari al 75 per cento dell'ammontare stesso se si tratti di famiglie composte di più di tre figli di età inferiore a 18 anni.

Ove il marittimo sia celibe o vedovo senza prole, l'assegno, pari al 55 per cento dell'ammontare indicato all'art. 5, è corrisposto ai genitori, se risulti che vivono a carico del marittimo.

I criteri stabiliti nei tre precedenti commi si applicano anche per il periodo dal 1° ottobre 1940-XVIII all'entrata in vigore della presente legge.

Il versamento del saldo dei conti individuali è effettuato dagli armatori ai marittimi all'atto del rimpatrio o agli aventi diritto in caso di morte del marittimo.

Art. 8.

Per i marittimi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 il trattamento previsto dalla presente legge cessa con la risoluzione del rapporto di lavoro che avesse luogo per fatto del marittimo prima che abbia ripreso efficacia la convenzione di arruolamento sospesa a termine dell'art. 2.

In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro che dia diritto a preavviso e ad indennità, la misura relativa sarà calcolata come se fosse rimasto in pieno vigore il trattamento economico previsto dai contratti di arruolamento, dai regolamenti organici e dalle norme integrative.

Le indennità speciali previste per il caso di morte continuano ad essere disciplinate dal contratto di arruolamento o dal regolamento organico e dalle norme integrative per i comandanti.

Art. 9.

La Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara rimborsa agli armatori delle navi di cui all'art. 1 quanto da essi dovuto agli equipaggi a termini del contratto di arruolamento, del regolamento organico e delle norme integrative per i comandanti, dal 1° ottobre 1940-XVIII all'entrata in vigore della presente legge, e quanto da essi pagato ai sensi degli articoli 6 e 7 posteriormente all'entrata in vigore della legge stessa, al lordo delle trattenute di legge, sulla base di apposita documentazione, e provvede al recupero delle somme rimborsate agli armatori e dei relativi interessi, mediante:

a) una contribuzione a carico degli armatori consistente in una temporanea maggiorazione delle percentuali dovute alla Cassa stessa sulle competenze medie del personale marittimo, stabilito in base all'art. 14 del R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473. Per effetto di tale maggiorazione i contributi, attualmente corrisposti nella misura del 9 e dell'8 per cento delle competenze medie, sono elevati per il periodo dal 1° ottobre 1940-XVIII al 30 giugno 1941-XIX rispettivamente al 13 e al 12 per cento. La misura della maggiorazione occorrente per il periodo successivo al 30 giugno 1941-XIX sarà determinata con decreti del Ministro per le comunicazioni di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni.

La maggiorazione sarà applicata a carico di tutti gli armatori nazionali, fatta esclusione degli armatori dei velieri, motovelieri, velieri con motore ausiliario, di qualunque tonnellaggio, e delle navi a propulsione meccanica inferiori a 200 tonnellate di stazza lorda e dei rimorchiatori;

b) un contributo dello Stato, con decorrenza dal 1° ottobre 1940-XVIII nella misura di L. 5.000.000 mensili; e comunque non superiore ai due terzi della complessiva spesa sostenuta dagli armatori, successivamente alla data predetta e fino a quella che sarà stabilita con decreto del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze, in relazione alla cessazione dello stato di guerra.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Nulla è innovato nei riguardi degli assegni familiari a norma delle leggi in vigore, restando ad esclusivo carico degli armatori l'onere dei contributi.

Art. 11.

La Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara corrisponde alle famiglie, non stabilite all'estero, dei marittimi nazionali arruolati su navi battenti bandiera estera, catturati dal nemico, e secondo le norme di cui al 3° e 4° comma dell'art. 7, una indennità mensile pari alla sola paga di tabella prevista per i marittimi nazionali di grado corrispondente imbarcati su navi da carico.

La corresponsione della indennità cessa al termine dello stato di prigionia del marittimo.

Al recupero delle somme occorrenti la Cassa provvede nel modo stabilito dall'art. 9.

Per i marittimi di cui al presente articolo il tempo trascorso nelle suddette condizioni è considerato utile come servizio di navigazione ai fini della determinazione del conseguimento del diritto a pensione e della liquidazione della pensione stessa.

La parte del contributo a carico del marittimo è trattenuta dalla Cassa sull'indennità corrisposta alla famiglia; la parte di contributo a carico dell'armatore è recuperata dalla Cassa nei modi indicati dall'art. 9.

Art. 12.

I rimborsi preveduti nell'art. 9, per quanto riflette il loro ammontare e la regolarità della relativa documentazione, saranno sottoposti, quando sia necessario, ai fini della conciliazione delle parti, all'esame di una apposita Commissione composta da un delegato del Ministro per le comunicazioni che la presiede, da rappresentanti della Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara e della Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento, secondo le norme che saranno stabilite dal Regio decreto previsto all'art. 13.

Art. 13.

Con Regio decreto su proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sono date le norme di applicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — PUTZOLU
DI REVEL — AMICUCCI

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

LEGGE 11 aprile 1941-XIX, n. 267.
Utilizzazione professionale dei marittimi mercantili.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Art. 1.

Presso gli Uffici di collocamento della gente di mare è istituito un « ruolo dei marittimi di bassa forza pronti per l'imbarco » nel quale saranno iscritti, in seguito a loro domanda i marittimi che, alla data indicata nell'art. 17, risultino compresi nei turni generali e particolari esistenti presso gli uffici predetti e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 3.

Potranno altresì far domanda di iscrizione nel ruolo i marittimi che sbarchino posteriormente alla data suddetta e quelli muniti di libretto di navigazione che, pur non essendo iscritti precedentemente ai turni di collocamento, siano stati o vengano sbarcati in conseguenza di requisizione delle navi.

Il Ministro per le comunicazioni ha facoltà di far iscrivere nel ruolo anche i marittimi che non si trovino nelle condizioni predette quando le necessità della navigazione lo richiedano.

Art. 2.

Fermo il disposto dell'art. 20 del R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 147, i marittimi inscritti nel ruolo di cui all'art. 1 hanno l'obbligo di rispondere alla chiamata di imbarco e non possono rifiutare l'arruolamento.

Art. 3.

Sono iscritti nel ruolo di cui all'art. 1 gli appartenenti alla gente di mare di prima categoria che abbiano sei mesi di navigazione mercantile effettiva se appartenenti alle categorie dei mozzi e dei piccoli di camera o di cucina e 18 mesi di tale navigazione se appartenenti ad altre categorie, purchè il loro ultimo sbarco non sia anteriore al 10 giugno 1937-XV, a meno che non abbiano potuto imbarcare dopo tale data perchè richiamati alle armi.

Il prescritto requisito di navigazione non è richiesto per i marittimi sbarcati dopo il 10 giugno 1937-XV per naufragio, per infortunio o malattia con diritto alle prestazioni di legge, per avvicendamento, disarmo totale, disarmo parziale, concessione d'armamento ridotto, sbarco d'autorità dalle navi requisite.

Art. 4.

Ai marittimi iscritti nel ruolo di cui all'art. 1 sino a quando non ne siano cancellati per imbarco, per richiamo alle armi o per altro motivo, è corrisposto dalla Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara un assegno alimentare di L. 8 giornaliere se di età superiore agli anni 18 e di L. 4 se di età inferiore.

L'assegno è corrisposto dal giorno di presentazione della domanda di iscrizione nel ruolo o dalla data di iscrizione d'autorità nel ruolo stesso.

L'assegno decorre dal giorno della cessazione del godimento delle indennità giornaliere che possano eventualmente spettare, a tenore delle leggi vigenti, ai marittimi considerati dalla presente legge, per infortunio, malattia o disoccupazione, e trascorsi i periodi di tempo per i quali è corrisposta la indennità di naufragio ai sensi del R. decreto 27 dicembre 1925-IV, n. 2544.

L'assegno non sarà accordato, o se accordato verrà sospeso, ai marittimi iscritti nel ruolo di cui all'art. 1 che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) prestino lavoro retribuito in qualsiasi settore di attività o le cui condizioni economiche non siano tali da giustificare la corresponsione dell'assegno;

b) prestino lavori di comandata, limitatamente ai giorni di impiego;

c) non rispondano alla chiamata di imbarco, salvo comprovato motivo di impossibilità, o non rispondano alle chiamate per lavoro di comandata nel porto della città in cui risiedono;

d) siano provvisti di una pensione.

Il predetto assegno sarà corrisposto fino alla data che, in relazione alla cessazione dello stato di guerra, verrà stabilita con decreto del Ministro per le comunicazioni da emanarsi di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 5.

Qualora la somma erogata in ciascun trimestre dalla Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara dovesse superare l'ammontare di L. 3.600.000 mensili, il Ministro per le comunicazioni, con suo provvedimento, modificherà i criteri di ammissione al godimento dell'assegno o la misura dell'assegno stesso per il tempo occorrente a ricondurre la media mensile della erogazione nella misura sopraindicata, tenendo presente nel computo l'andamento dei trimestri precedenti e le eventuali eccedenze verificatesi.

Art. 6.

La Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara ricupererà le somme versate mediante:

a) un contributo straordinario, a carico dei datori di lavoro, sulle competenze medie stabilite per la previdenza marinara, nella misura che sarà fissata con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni, sentite le Organizzazioni sindacali competenti, e il cui versamento sarà iniziato dalla data che verrà stabilita dal decreto stesso in relazione alla cessazione dello stato di guerra;

b) un contributo dello Stato nella misura di L. 1.800.000 mensili e comunque non superiore alla metà della complessiva spesa sostenuta dalla Cassa, che sarà versato a decorrere dal 1° marzo 1941-XIX.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa pel Ministero delle comunicazioni le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO II.

Art. 7.

Fermo il disposto dell'art. 20 del R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, il Ministro per le comunicazioni ha facoltà di disporre, durante l'attuale stato di guerra, l'imbarco di autorità di marittimi, anche se pensionati, muniti delle patenti di grado di capitano di lungo corso, capitano di gran cabotaggio, padrone, macchinista navale e motorista, e della abilitazione all'imbarco in qualità di marconista, su navi mercantili non inscritte nel quadro del naviglio ausiliario dello Stato.

Il Ministro per le comunicazioni ha altresì la facoltà di ordinare il trasbordo da una nave all'altra dei marittimi indicati nel precedente comma.

Art. 8.

Presso ogni Capitaneria di porto del Regno sarà istituito un elenco dei marittimi che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma dell'articolo precedente e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano imbarcati.

In tale elenco saranno inscritti altresì tutti i marittimi, nelle condizioni di cui sopra, che sbarchino dopo la data predetta.

È fatto obbligo a tutti i marittimi che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 7 di presentarsi, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, all'autorità marittima del luogo e, nella località in cui non risieda autorità marittima, al podestà del luogo, per la segnalazione alla Capitaneria competente per giurisdizione territoriale ai sensi del R. decreto 8 marzo 1938-XVI, n. 248, modificato dal R. decreto 13 aprile 1939-XVII, n. 707.

Sono esonerati dall'obbligo di cui sopra i marittimi in servizio militare sino a quando perdura tale loro posizione.

Art. 9.

Nel caso di trasbordo di uno dei marittimi di cui al presente capo su nave appartenente ad altro armatore, quello della nave da cui il marittimo sbarca deve risolvere il rapporto di lavoro liquidando quanto al marittimo spetti in base al suo contratto di arruolamento, escluso il preavviso se il contratto sia a tempo indeterminato, e l'armatore della nave su cui il marittimo è destinato ad imbarcare stipulerà un nuovo contratto di arruolamento.

In ogni caso al marittimo trasbordato spetta un trattamento non inferiore a quello di cui godeva nella nave da cui è trasbordato.

Art. 10.

La risoluzione del rapporto di lavoro per fatto dell'armatore dei marittimi considerati all'articolo precedente potrà avvenire soltanto previo nulla osta del Ministro per le comunicazioni.

Art. 11.

Nel caso di destinazione di imbarco o di trasbordo di un marittimo di cui al presente capo che sia iscritto nei ruoli del personale di stato maggiore delle Società esercenti servizi di preminente interesse nazionale o esercenti servizi marittimi sovvenzionati locali, su navi della marina libera o su navi di Società diversa da quella cui appartiene, il marittimo stesso conserva il trattamento giuridico ed economico previsto dai regolamenti organici, e dalle norme integrative se si tratti di comandanti, approvati dal Ministro per le comunicazioni, ad esso applicati.

Qualora, tuttavia, per il grado e le funzioni che il marittimo assume, il trattamento economico previsto dai contratti collettivi e regolamenti organici applicati al personale della nave sulla quale egli è stato destinato, sia più favorevole di quello previsto dal comma precedente, è dovuta al marittimo stesso una integrazione pari alla differenza.

L'armatore della nave su cui prende imbarco o trasborda il detto marittimo assume, pro-rata, nei confronti della Società nei cui ruoli il marittimo è inscritto, per il periodo di tempo durante il quale il marittimo stesso è alle sue dipendenze, tutti gli oneri gravanti, in base ai detti regolamenti organici e norme integrative, sulla Società di provenienza.

Art. 12.

Agli impiegati privati muniti dei titoli professionali di cui all'art. 7, per i quali sia stato disposto l'imbarco a norma dell'articolo stesso, si applicano le disposizioni contenute nella legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, considerando per la determinazione dell'eventuale differenza di cui alla lettera *b*) dell'art. 1, della legge predetta, la retribuzione inerente all'impiego e quella corrisposta dall'armatore escluso il valore convenzionale della panatica e la indennità per rischio di guerra.

CAPO III.

Art. 13.

Il Ministro per le comunicazioni ha la facoltà di ordinare il trasbordo da una ad altra nave anche dei marittimi indicati al capo I della presente legge.

Ai marittimi trasbordati si applica il disposto dell'art. 9.

Art. 14.

Per tutta la durata della guerra il Ministro per le comunicazioni ha facoltà di disporre che non abbia luogo la sospensione dei marittimi dal grado e dall'esercizio della navigazione nei casi previsti dal 1° comma dell'art. 12 del Regio decreto-legge 17 settembre 1925-III, n. 1819, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, e revocare i provvedimenti già adottati.

Art. 15.

Ai marittimi che non adempiano agli obblighi loro imposti in base alla presente legge o non eseguano gli ordini emanati dal Ministro per le comunicazioni, si applicano le sanzioni previste dall'art. 21 del R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836.

Art. 16.

Con decreto Reale su proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, saranno stabilite le modalità di applicazione della presente legge.

Art. 17.

La presente legge ha effetto dal 1° marzo 1941-XIX.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 11 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — PUTZOLU — DI REVEL — AMICUCCI

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 27 gennaio 1941-XIX, n. 268.

Norme per l'applicazione della legge 14 ottobre 1940-XVIII, n. 1540, sulla concessione di un'autovettura agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 14 ottobre 1940-XVIII, n. 1540, recante nuove norme sulla concessione di un'autovettura agli ufficiali dei carabinieri Reali;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli ufficiali che abbiano frequentato e che intendano frequentare i corsi di Pinerolo e Tor di Quinto e che ricoprono una delle cariche per le quali è prevista la concessione di una autovettura, può essere consentito, a giudizio insindacabile del Comando generale dell'Arma dei carabinieri Reali, l'uso del cavallo in sostituzione dell'autovettura stessa.

Sono esclusi dalla concessione dall'autovettura gli ufficiali di qualunque grado che ricoprano cariche speciali presso enti estranei all'Esercito.

Art. 2.

Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri Reali:

a) in relazione alle previste percorrenze delle autovetture concesse alle singole cariche, richiede, annualmente al Ministero, i fondi da assegnare a ciascuna legione per la manutenzione e per l'impiego dei mezzi stessi;

b) disciplina l'impiego delle predette autovetture.

Art. 3.

L'ammontare complessivo dei percorsi da compiersi con l'indennità chilometrica di cui alla lettera b) dell'art. 4 della legge 14 ottobre 1940-XVIII, n. 1540, non può superare la cifra risultante da una percorrenza media mensile di chilometri 700 moltiplicata per il numero delle autovetture di proprietà degli ufficiali ammesse ad essere usate per servizio.

Il Comando generale, entro l'ammontare globale delle percorrenze come sopra assegnate, ripartisce discrezionalmente le singole percorrenze mensili per ciascun comando o carica in rapporto alle effettive esigenze.

Le economie chilometriche che, sulla base dei certificati di viaggio, risultano comunque di fatto realizzate a fine di ciascun mese, in confronto dell'assegnazione mensile globale, possono essere utilizzate a maggiorazione dell'assegnazione del bimestre successivo; quelle che non vengono di fatto utilizzate entro il suddetto bimestre, rimangono senz'altro acquisite al bilancio.

Nei percorsi mensili vanno computati anche quelli compiuti con altri mezzi di trasporto di cui al seguente art. 4.

L'indennità chilometrica è corrisposta con certificato di viaggio, sul quale devono indicarsi la località di partenza, quella di arrivo, l'itinerario percorso e la relativa distanza.

Art. 4.

Salvo casi eccezionali riconosciuti dal superiore diretto, agli ufficiali che, ricoprendo cariche per le quali è prevista la concessione di un'autovettura, sono autorizzati ad usare, per servizio, una autovettura di proprietà, non possono essere rimborsate spese di trasporto per viaggi di servizio effettuati, con altri mezzi, entro la rispettiva zona di giurisdizione.

In tali casi l'ufficiale dovrà percepire l'indennità chilometrica di cui all'art. 4, lettera b), della legge 14 ottobre 1940, n. 1540.

Art. 5.

Gli ufficiali durante il periodo in cui sono provvisti di autovettura continuano a percepire l'intera indennità domestico e governo quadrupedi anche a titolo rimborso spese di manutenzione delle bardature che debbono conservare la perfetta efficienza.

Detta indennità viene corrisposta per la metà quando gli ufficiali sono momentaneamente sprovvisti di autovettura.

Art. 6.

Le autovetture di proprietà possono essere ricoverate nelle caserme dei carabinieri Reali con le stesse norme in vigore per le scuderie dei cavalli di proprietà. Nei casi eccezionali in cui ciò non possa avvenire, il Comando generale dell'Arma può autorizzare il ricovero fuori di dette caserme, a carico dei Comandi legionali dell'Arma.

Art. 7.

La vendita delle autovetture di proprietà militare agli ufficiali dei carabinieri Reali, che ricoprono cariche specificate nella legge 14 ottobre 1940-XVIII, n. 1540, viene disposta con determinazione del Ministero della guerra e con le modalità e norme che dal Ministero stesso verranno stabilite.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1941-XIX
Atti del Governo, registro 432, foglio 76. — MANCINI

REGIO DECRETO 27 gennaio 1941-XIX, n. 269.

Aggiunte e varianti al regolamento sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, e successive modificazioni;

Visto il regolamento sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il § 91 del regolamento sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, numero 145, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Non possono far parte della Commissione i congiunti ed affini del sottufficiale fino al quarto grado di parentela, gli autori delle lagnanze o dei rapporti che diedero luogo alla convocazione, il comandante del corpo o distaccamento, l'ufficiale superiore che alla data dell'ordine di convocazione della Commissione comandava interinalmente il corpo in assenza del comandante titolare, gli ufficiali che fecero parte di precedente Commissione convocata per la medesima mancanza a carico dello stesso inquisito, il comandante del battaglione, gli ufficiali della compagnia, l'aiutante maggiore in 1ª del corpo e quello in 2ª del battaglione al quale appartiene il giudicabile, il capo ufficio e qualsiasi altro ufficiale alla cui dipendenza diretta il sottufficiale prestava servizio al momento della mancanza commessa.

« Non possono inoltre far parte delle Commissioni di disciplina convocate a carico di sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali gli aiutanti maggiori in 2ª delle legioni e della Scuola centrale dei carabinieri Reali.

« Dette Commissioni devono essere composte soltanto con ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali, tranne il caso in cui le mancanze commesse implichino irregolarità contabili od amministrative che consiglino l'intervento di un ufficiale del servizio di amministrazione, quale membro, in sostituzione di un ufficiale dell'Arma dei carabinieri Reali ».

Art. 2.

Dopo i §§ 91, 92, 150 e 152 del predetto regolamento sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito sono rispettivamente aggiunti i seguenti:

« § 91-*bis*. - Non possono far parte della Commissione convocata a carico di un sottufficiale in congedo dell'Arma dei carabinieri Reali, residente nei territori dell'A. O. I. o delle Isole italiane dell'Egeo, i congiunti od affini del sottufficiale stesso fino al quarto grado di parentela e l'ufficiale compilatore del rapporto sulla mancanza ».

« § 92-*bis*. - La Commissione di disciplina convocata a carico di un sottufficiale in congedo dell'Arma dei carabinieri Reali, residente nei territori dell'A. O. I. o delle Isole italiane dell'Egeo, si compone:

— dell'ufficiale superiore comandante del gruppo carabinieri Reali, nel cui territorio l'inquisito risiede, presidente;

— di due ufficiali aventi il grado di capitano o tenente, membri, dei quali il meno anziano o meno elevato in grado esplica le funzioni di segretario ».

« § 150-*bis*. - I rapporti relativi a mancanze commesse da sottufficiali in congedo dell'Arma dei carabinieri Reali, residenti nei territori dell'A. O. I. o delle Isole italiane dell'Egeo, i quali possano eventualmente dar luogo a deferimento a Commissione di disciplina, sono trasmessi dall'ufficiale compilatore al comandante generale dei carabinieri Reali, tramite il Comando dei carabinieri Reali dell'A. O. I. o il Comando della divisione carabinieri Reali interessata ».

« § 152-*bis*. - Le Commissioni di disciplina a carico di sottufficiali dei carabinieri Reali in congedo, residenti nei territori dell'A. O. I. o delle Isole italiane dell'Egeo, sono convocate presso i Comandi di gruppo carabinieri Reali, nel cui territorio di giurisdizione i sottufficiali stessi risiedono al momento dell'ordine di deferimento ».

Art. 3.

Il presente decreto entro in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 432, *foglio* 78. — MANCINI

REGIO DECRETO 6 marzo 1941-XIX, n. 270.
Approvazione della convenzione 10 febbraio 1941-XIX per la concessione di filovie urbane in Cremona.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Visto il Nostro decreto 14 luglio 1937-XV, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione 10 febbraio 1941-XIX stipulata fra il delegato del Ministro per le comunicazioni in rappresentanza dello Stato ed il legale rappresentante della Società Elettrica Bresciana, anonima con sede in Milano, per la concessione a quest'ultima di due filovie urbane in Cremona dal piazzale Stazione a piazza IV Novembre e dal piazzale Stazione al piazzale Barriera Po, con raccordo tra il piazzale Crispi e via Cantore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

HOST VENTURI

Visto:
(*ai sensi del R. decreto* 20 *febbraio* 1941-XIX, *n.* 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 432, *foglio* 77. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 marzo 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Posta Conca » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 29 gennaio 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Posta Conca », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta: Di Loreto Enrico fu Valerio, alla partita 955, foglio di mappa 187, particelle 10 e 14; foglio di mappa 189, particelle 6, 14, 15, 17, 18, per la superficie di Ha. 268.82.85 e l'imponibile di L. 18.368,40;

Il fondo confina: a nord, con Jannunzi Giovanni fu Sebastiano; ad est, con Piria Marchesa Carmen fu Raffaele, con Paranzino Francesca fu Giuseppe, con Delli Santi Cimaglia Caterina fu Francesco, con Arbore Margherita di Gennaro in Trifiletti e nuovamente con Delli Santi Cimaglia Caterina fu Francesco; a sud-est, con Statella Giovanni ed altri; ad ovest, con Ente comunale di assistenza di Barrea e con Regio tratturello Foggia Castelluccio dei Sauri; a sud-ovest, con Di Loreto Valerio e germani;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 17 febbraio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Posta Conca » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 600.000 (seicentomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1941-XIX
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 46. — D'ELIA

(1580)

REGIO DECRETO 14 marzo 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Quercia Monte Calvello » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 1° febbraio 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Quercia Monte Calvello », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Troia in testa alla ditta Istituto Principe di Napoli per i giovani ciechi di ambo i sessi, alla partita 1781, al foglio di mappa 28, particella 2/b; foglio di mappa 30, particella 11, per la superficie di Ha. 267.04.00 e con l'imponibile di lire 8011,20;

Il fondo confina: a nord, con i terreni dei signori Carlo e Ferdinando D'Avalos; ad est, con le proprietà dei signori De Meis Nicola fu Marco e Marseglio Francesco Saverio fu Michele; a sud, con terreni dei signori Manelara Alfonso ed Antonio fu Nicola; ad ovest, con altri terreni dello stesso Istituto Principe di Napoli;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 17 febbraio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Quercia Monte Calvello » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 200.000 (duecentomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1941-XIX
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 45. — D'ELIA

(1579)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1941-XIX.

Istituzione in Sassari di un Ufficio dell'Ispettorato corporativo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932-X, n. 886;
Visto il R. decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 804, convertito in legge con legge 20 gennaio 1938-XVI, n. 149;
Vista la legge 1° settembre 1940-XVIII, n. 1337;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è istituito in Sassari, ai sensi dell'art. 1 della legge 1° settembre 1940-XVIII, n. 1337, un Ufficio dell'Ispettorato corporativo con circoscrizione per le provincie di Sassari e Nuoro.

Art. 2.

Dalla decorrenza suddetta le provincie di Sassari e Nuoro cessano di far parte della circoscrizione dell'Ufficio di Cagliari ed è revocato il decreto Ministeriale 15 maggio 1939 col quale venne istituita in Sassari una Sezione dell'Ufficio dell'Ispettorato corporativo di Cagliari.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 1° febbraio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1530)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1941-XIX.

Istituzione in Potenza di un Ufficio dell'Ispettorato corporativo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932-X, n. 886;
Visto il R. decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 804, convertito in legge con legge 20 gennaio 1938-XVI, n. 149;
Vista la legge 1° settembre 1940-XVIII, n. 1337;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è istituito in Potenza ai sensi dell'art. 1 della legge 1° settembre 1940-XVIII, n. 1337, un Ufficio dell'Ispettorato corporativo con circoscrizione per le provincie di Potenza e Matera.

Art. 2.

Dalla decorrenza suddetta le provincie di Potenza e Matera cessano di far parte della circoscrizione dell'Ufficio di Bari.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 1° febbraio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1531)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1941-XIX.

Istituzione in Novara di un Ufficio dell'Ispettorato corporativo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932-X, n. 886;
Visto il R. decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 804, convertito in legge con legge 20 gennaio 1938-XVI, n. 149;
Vista la legge 1° settembre 1940-XVIII, n. 1337;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, è istituito in Novara ai sensi dell'art. 1 della legge 1° settembre 1940-XVIII, n. 1337 un Ufficio dell'Ispettorato corporativo, con circoscrizione per le provincie di Novara e Vercelli.

Art. 2.

Dalla decorrenza suddetta le provincie di Novara e Vercelli cessano di far parte della circoscrizione dell'Ufficio di Torino.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 1° febbraio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1532)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1941-XIX.

Istituzione in Cremona di un Ufficio dell'Ispettorato corporativo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932-X, n. 886;
Visto il R. decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 804, convertito in legge con legge 20 gennaio 1938-XVI, n. 149;
Vista la legge 1° settembre 1940-XVIII, n. 1337;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è istituito in Cremona, ai sensi dell'art. 1 della legge 1° settembre 1940-XVIII, n. 1337, un Ufficio dell'Ispettorato corporativo con circoscrizione per le provincie di Cremona e Mantova.

Art. 2.

Dalla decorrenza suddetta le provincie di Cremona e Mantova cessano di far parte della circoscrizione dell'Ufficio di Brescia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 febbraio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1533)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1941-XIX.

Istituzione in Venezia di un Ufficio dell'Ispettorato corporativo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932-X, n. 886;
Visto il R. decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 804, convertito in legge con legge 20 gennaio 1938-XVI, n. 149;
Vista la legge 1° settembre 1940-XVIII, n. 1337;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è istituito in Venezia, ai sensi dell'art. 1 della legge 1° settembre 1940-XVIII, n. 1337, un Ufficio dell'Ispettorato corporativo con circoscrizione per le provincie di Belluno, Venezia e Treviso.

Art. 2.

Dalla decorrenza suddetta le provincie di Belluno, Venezia e Treviso cesseranno di far parte della circoscrizione dell'Ufficio di Padova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 febbraio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1534)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1941-XIX.

Istituzione in Como di un Ufficio dell'Ispettorato corporativo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932-X, n. 886;
Visto il R. decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 804, convertito in legge con legge 20 gennaio 1938-XVI, n. 149;
Vista la legge 1° settembre 1940-XVIII, n. 1337;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è istituito in Como, ai sensi dell'art. 1 della legge 1° settembre 1940-XVIII, n. 1337, un Ufficio dell'Ispettorato corporativo con circoscrizione per le provincie di Como e Sondrio.

Art. 2.

Dalla decorrenza suddetta le provincie di Como e Sondrio cesseranno di far parte della circoscrizione dell'Ufficio di Milano.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 febbraio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1535)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1941-XIX.

Istituzione in Benevento di un Ufficio dell'Ispettorato corporativo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932-X, n. 886;
Visto il R. decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 804, convertito in legge con legge 20 gennaio 1938-XVI, n. 149;
Vista la legge 1° settembre 1940-XVIII, n. 1337;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno è istituito in Benevento ai sensi dell'art. 1 della legge 1° settembre 1940-XVIII, n. 1337, un Ufficio dell'Ispettorato corporativo con circoscrizione per le provincie di Avellino, Benevento e Campobasso.

Art. 2.

Dalla decorrenza suddetta le provincie di Avellino, Benevento e Campobasso cessano di far parte della circoscrizione dell'Ufficio di Napoli.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 marzo 1941-XIX

(1536) p. *Il Ministro*: AMICUCCI

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1941-XIX.

Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della Rappresentanza italiana della Società francese di assicurazione « La Metropole », con sede a Torino, e sottoposizione a sindacato della Rappresentanza medesima.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 16 agosto 1940-XVIII col quale fu sottoposta a sequestro la Rappresentanza italiana della Società francese di assicurazione « La Metropole », con sede a Torino;
Visto l'art. 4 dell'accordo italo-francese 27 novembre 1940-XIX in materia di assicurazione;
Vista la lettera 8 marzo 1941-XIX con il quale il Ministero degli esteri prospetta la necessità di dare immediata attuazione all'accordo suddetto;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

E' revocato il decreto col quale fu sottoposta a sequestro la Rappresentanza italiana della Società francese di assicurazione « La Metropole », con sede a Torino.

La Rappresentanza stessa viene sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il prof. Salvatore Introna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 aprile 1941-XIX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

(1585)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1941-XIX.

Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della Rappresentanza italiana della Società francese di assicurazione « L'Eclair », con sede a Milano, e sottoposizione a sindacato della Rappresentanza medesima.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 20 ottobre 1940-XVIII col quale fu sottoposta a sequestro la Rappresentanza italiana della Società francese di assicurazione « L'Eclair »;
Visto l'art. 4 dell'accordo italo-francese 27 novembre 1940-XIX in materia di assicurazione;
Vista la lettera 8 marzo 1941-XIX con la quale il Ministero degli esteri prospetta la necessità di dare immediata attuazione all'accordo suddetto;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

E' revocato il decreto col quale fu sottoposta a sequestro la Rappresentanza italiana della Società francese di assicurazione « L'Eclair ».
La Rappresentanza stessa è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il sig. Domenico Barillari.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 aprile 1941-XIX

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(1609)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione del regolamento speciale per la coltivazione del riso della provincia di Ravenna

Con decreto Reale del 22 dicembre 1939-XVIII è stato approvato il regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Ravenna, deliberato da quel Rettorato il 28 febbraio 1936, e successivamente modificato con le deliberazioni 7 marzo 1938 e 19 settembre 1939. Il regolamento composto di 16 articoli è stato compilato ai sensi dell'articolo 204 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

(1591)

Autorizzazione alla Sezione provinciale di Bologna dell'Ente nazionale fascista per la protezione degli animali ad accettare un lascito.

Con decreto Ministeriale 12 aprile 1941-XIX, n. 13035-10089-G. la Sezione provinciale di Bologna dell'Ente nazionale fascista per la protezione degli animali è autorizzata ad accettare il lascito disposto in suo favore dalla signorina Battistella Eugenia, consistente nell'ottava parte dell'ammontare dei titoli di proprietà della testatrice, depositati presso il Credito Romagnolo, secondo il testamento olografo depositato e pubblicato presso il notaio Cesare Sassoli di Bologna in data 22 settembre 1940-XVIII, rep. 2575, n. 669.

(1594)

MINISTERO DELL'INTERNO

Revoche di cittadinanza italiana

Con decreto del prefetto di Trieste in data 29 dicembre 1939, è stato revocato, a termini dell'art. 23 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, il decreto 7 agosto 1926, col quale veniva concessa la cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 71 e 72 del Trattato di S. Germano all'ebrea Bienenfeld Fortunata fu Isacco Braha.

(1588)

Con decreto del prefetto di Trieste in data 29 dicembre 1939, è stato revocato, a termini dell'art. 23 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, il decreto 29 aprile 1924, col quale veniva concessa la cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 71 e 72 del Trattato di S. Germano all'ebreo Lapajowker Abramo fu Ermanno.

(1589)

Con decreto del prefetto di Trieste in data 29 dicembre 1939, è stato revocato, a termini dell'art. 23 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, il decreto 31 marzo 1922, col quale veniva concessa la cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 71 e 72 del Trattato di S. Germano all'ebreo Blitz Ermanno fu Aronne.

(1590)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 25 aprile 1941-XIX - N. 93

	Cambio di compensazione	Cambio ufficiale
Argentina (Peso carta)	—	4,65
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Bulgaria (Leva)	23,53	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Francia (Franco)	—	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7975
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Svezia (Corona)	4,7214	4,[illegible]26
Svizzera (Franco)	445,43	459,50
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	74,625
Id. 3,50% (1902)	72,15
Id. 3,00% Lordo	52,10
Id. 5,00% (1935)	94 —
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	74,10
Id. Id. 5,00% (1936)	95,10
Obbligazioni Venezie 3,50%	95,05
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100 —
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	96,675
Id. Id. 4% - Id. 15 dicembre 1943	96,375
Id. Id. 5% - Id. 1944	9[illegible].15
Id. Id. 5% - Id. 1949	98,925

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 26 aprile 1941-XIX - N. 94

	Cambio di compensazione	Cambio ufficiale
Argentina (Peso carta)	—	4,67
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Francia (Franco)	—	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7975
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Svizzera (Franco)	445,43	459,50
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	74,775
Id. 3,50% (1902)	72,35
Id. 3,00% Lordo	52,175
Id. 5,00% (1935)	93,925
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	74 —
Id. Id. 5,00% (1936)	95,10
Obbligazioni Venezie 3,50%	95,025
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100 —
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	96,70
Id. Id. 4% - Id. 15 dicembre 1943	96,60
Id. Id. 5% - Id. 1944	98,15
Id. Id. 5% - Id. 1949	98,90

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Roggia Viganona (Lodi)

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 1501 del 28 marzo 1941-XIX, è stato approvato lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Roggia Viganona, con sede in Lodi, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati il 26 ottobre 1937-XV.

(1592)

Costituzione del Consorzio di bonifica Strada Ostiana-Campastrini, con sede in Manerbio (Brescia)

Con decreto 25 novembre 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo successivo, al registro n. 6, foglio n. 61, sulla proposta del Ministero per l'agricoltura e per le foreste, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, il Consorzio di bonifica Strada Ostiana Campastrini, con sede in Manerbio (Brescia).

(1593)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Cortona (Arezzo)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 16 febbraio 1941-XIX, col quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Cortona, con sede in Cortona;

Veduto il proprio provvedimento in data 21 febbraio 1941-XIX, col quale sono stati nominati i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata Cassa di risparmio;

Considerato che il sig. Attilio Presenti membro del Comitato di sorveglianza non ha accettato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Silvio Crivelli è nominato membro del Comitato di sorveglianza dell'amministrazione straordinaria della Cassa di risparmio di Cortona, con sede in Cortona (Arezzo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del sig. Attilio Presenti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1941-XIX

V. AZZOLINI

(1572)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Modificazioni al concorso a posti di ispettore provinciale di III classe, fra laureati in ingegneria, in scienze agrarie e in scienze chimiche, del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 12 gennaio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio successivo, registro 16 Corporazioni, foglio n. 277, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (supplemento ordinario) n. 50 del 27 febbraio 1941-XIX, con il quale è stato indetto un concorso per esame a 35 posti di ispettore provinciale di III classe (grado 10°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, di cui 30 riservati ai laureati in ingegneria, 2 ai laureati in scienze agrarie e 3 ai laureati in scienze chimiche;

Vista la nota n. 11077-1175 2-13-5/1.3.1 in data 1° aprile 1941-XIX della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato che la metà dei posti dei pubblici concorsi da espletarsi nell'anno XIX deve essere riservata a favore dei richiamati alle armi per i concorsi che dovranno essere indetti dopo il loro congedo;

Decreta:

Art. 1.

I posti di ispettore provinciale di III classe (grado 10°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, messi a concorso con il decreto Ministeriale nelle premesse citato, sono ridotti a 17, riservando gli altri 18 a favore dei richiamati alle armi per i concorsi che dovranno essere indetti dopo il loro congedo.

A 15 dei posti messi ora a concorso potranno aspirare coloro che, in possesso degli altri prescritti requisiti, siano muniti della laurea in ingegneria; ad 1 coloro che, in possesso degli altri prescritti requisiti, siano muniti della laurea in scienze agrarie; ad 1 coloro che, in possesso degli altri prescritti requisti siano muniti della laurea in scienze chimiche.

Art. 2.

Il termine di 60 giorni stabilito dall'art. 2 del decreto nelle premesse citato per la presentazione delle domande di ammissione e dei relativi documenti è portato a 90 giorni dalla data in cui il decreto stesso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno (27 febbraio 1941-XIX).

Gli aspiranti che dimostrino di essere richiamati alle armi hanno facoltà di presentare, entro l'accennato termine di 90 giorni, soltanto regolare domanda di ammissione, salvo a produrre i prescritti documenti non oltre i 30 giorni successivi alla scadenza di detto termine.

Art. 3.

Restano ferme tutte le disposizioni non modificate dai precedenti articoli contenute nel bando di concorso di cui al decreto Ministeriale nelle premesse citato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 aprile 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1595)

Modificazioni al concorso a posti di ispettore provinciale di III classe, fra laureati in medicina, del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 12 gennaio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio successivo, registro 16 Corporazioni, foglio n. 276, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (supplemento ordinario) n. 50 del 27 febbraio 1941-XIX, con il quale è stato indetto un concorso per esame a 5 posti di ispettore provinciale di III classe (grado 10°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo riservati ai laureati in medicina e chirurgia forniti del diploma di perfezionamento in medicina del lavoro;

Vista la nota n. 11077-1175 2-13-5/1.3.1 in data 1° aprile 1941-XIX della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato che la metà dei posti dei pubblici concorsi da espletarsi nell'anno XIX deve essere riservata a favore dei richiamati alle armi per i concorsi che dovranno essere indetti dopo il loro congedo;

Decreta:

Art. 1.

I posti di ispettore provinciale di III classe (grado 10°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, messi a concorso con il decreto Ministeriale nelle premesse citato, sono ridotti a 2, riservando gli altri 3 a favore dei richiamati alle armi per i concorsi che dovranno essere indetti dopo il loro congedo.

Art. 2.

Il termine di 60 giorni stabilito dall'art. 2 del decreto nelle premesse citato per la presentazione delle domande di ammissione e dei relativi documenti è portato a 120 giorni dalla data in cui il decreto stesso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno (27 febbraio 1941-XIX).

Gli aspiranti che dimostrino di essere richiamati alle armi hanno facoltà di presentare, entro l'accennato termine di 120 giorni, soltanto regolare domanda di ammissione, salvo a produrre i prescritti documenti non oltre i 30 giorni successivi alla scadenza di detto termine.

Art. 3.

Restano ferme tutte le disposizioni non modificate dai precedenti articoli contenute nel bando di concorso di cui al decreto Ministeriale nelle premesse citato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 aprile 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1596)

Modificazioni al concorso a posti di ispettore provinciale di IV classe, fra laureati in economia e commercio, del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 12 gennaio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio successivo, registro 16 Corporazioni, foglio n. 274, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (supplemento ordinario) n. 50 del 27 febbraio 1941-XIX, con il quale è stato indetto un concorso per esame a 6 posti di ispettore provinciale di IV classe (grado 11°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, riservato ai laureati in economia e commercio;

Vista la nota n. 11077-1175 2-13-5/1.3.1 in data 1° aprile 1941-XIX della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato che la metà dei posti dei pubblici concorsi da espletarsi nell'anno XIX deve essere riservata a favore dei richiamati alle armi per i concorsi che dovranno essere indetti dopo il loro congedo;

Decreta:

Art. 1.

I posti di ispettore provinciale di IV classe (grado 11°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, messi a concorso con il decreto nelle premesse citato, sono ridotti a 3, riservando gli altri 3 a favore dei richiamati alle armi per i concorsi che dovranno essere indetti dopo il loro congedo.

Art. 2.

Il termine di 60 giorni stabilito dall'art. 2 del decreto nelle premesse citato per la presentazione delle domande di ammissione e dei relativi documenti è portato a 90 giorni dalla data in cui il decreto stesso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno (27 febbraio 1941-XIX).

Gli aspiranti che dimostrino di essere richiamati alle armi hanno facoltà di presentare, entro l'accennato termine di 90 giorni, soltanto regolare domanda di ammissione, salvo a produrre i prescritti documenti non oltre i 30 giorni successivi alla scadenza di detto termine.

Art. 3.

Restano ferme tutte le disposizioni non modificate dai precedenti articoli contenute nel bando di concorso di cui al decreto Ministeriale nelle premesse citato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 aprile 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1597)

Modificazioni al concorso a posti di vice segretario del ruolo dell'Ispettorato corporativo

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 12 gennaio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio successivo, registro 16 Corporazioni, foglio n. 278, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (supplemento ordinario) n. 50 del 27 febbraio 1941-XIX, con il quale è stato indetto un concorso per esame a 5 posti di vice segretario (grado 11°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo;

Vista la nota n. 11077-1175 2-13-5/1.3.1 in data 1° aprile 1941-XIX della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato che la metà dei posti dei pubblici concorsi da espletarsi nell'anno XIX deve essere riservata a favore dei richiamati alle armi per i concorsi che dovranno essere indetti dopo il loro congedo;

Decreta:

Art. 1.

I posti di vice segretario (grado 11°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, messi a concorso con il decreto nelle premesse citato, sono ridotti a 2, riservando gli altri 3 a favore dei richiamati alle armi per i concorsi che dovranno essere indetti dopo il loro congedo.

Art. 2.

Il termine di 60 giorni stabilito dall'art. 2 del decreto nelle premesse citato per la presentazione delle domande di ammissione e dei relativi documenti è portato a 90 giorni dalla data in cui il decreto stesso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno (27 febbraio 1941-XIX).

Gli aspiranti che dimostrino di essere richiamati alle armi hanno facoltà di presentare, entro l'accennato termine di 90 giorni, soltanto regolare domanda di ammissione, salvo a produrre i prescritti documenti non oltre i 30 giorni successivi alla scadenza di detto termine.

Art. 3.

Restano ferme tutte le disposizioni non modificate dai precedenti articoli contenute nel bando di concorso di cui al decreto Ministeriale nelle premesse citato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 aprile 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1598)

Modificazioni al concorso a posti di ispettore aggiunto di III classe, fra periti industriali e ragionieri, del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 12 gennaio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio successivo, registro 16 Corporazioni, foglio n. 275, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (supplemento ordinario) n. 50 del 27 febbraio 1941-XIX, con il quale è stato indetto un concorso per esame a 64 posti di ispettore aggiunto di III classe (grado 11° gruppo *B*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, di cui 46 riservati ai periti tecnici industriali, 10 ai ragionieri e periti commerciali e 8 ai periti agrari;

Vista la nota n. 11077-1175 2-13-5/1.3.1 in data 1° aprile 1941-XIX della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato che la metà dei posti dei pubblici concorsi da espletarsi nell'anno XIX deve essere riservata a favore dei richiamati alle armi per i concorsi che dovranno essere indetti dopo il loro congedo;

Decreta:

Art. 1.

I posti di ispettore aggiunto di III classe (grado 11°, gruppo *B*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, messi a concorso con il decreto nelle premesse citate, sono ridotti a 32, riservando gli altri 32 a favore dei richiamati alle armi per i concorsi che dovranno essere indetti dopo il loro congedo.

A 23 dei posti messi ora a concorso potranno aspirare coloro che, in possesso degli altri prescritti requisiti, sono muniti del diploma di perito tecnico industriale; a 5 coloro che, in possesso degli altri prescritti requisiti, siano muniti del diploma di ragioniere e perito commerciale; a 4 coloro che, in possesso degli altri prescritti requisiti, siano muniti del diploma di perito agrario.

Art. 2.

Il termine di 60 giorni stabilito dall'art. 2 del decreto nelle premesse citato per la presentazione delle domande di ammissione e dei relativi documenti è portato a 90 giorni dalla data in cui il decreto stesso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno (27 febbraio 1941-XIX).

Gli aspiranti che dimostrino di essere richiamati alle armi hanno facoltà di presentare, entro l'accennato termine di 90 giorni, soltanto regolare domanda di ammissione, salvo a produrre i prescritti documenti non oltre i 30 giorni successivi alla scadenza di detto termine.

Art. 3.

Restano ferme tutte le disposizioni non modificate dai precedenti articoli contenute nel bando di concorso di cui al decreto Ministeriale nelle premesse citato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 aprile 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1599)

Modificazioni al concorso a posti di alunno d'ordine del ruolo dell'Ispettorato corporativo

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 12 gennaio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio successivo, registro 16 Corporazioni, foglio n. 261, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (supplemento ordinario) n. 50 del 27 febbraio 1941-XIX, con il quale è stato indetto un concorso per esame a 87 posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo *C*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo;

Vista la nota n. 11077/1175.2.13.5/1.3.1. in data 1° aprile 1941-XIX della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato che, la metà dei posti dei pubblici concorsi da espletarsi nell'anno XIX deve essere riservata a favore dei richiamati alle armi per i concorsi che dovranno essere indetti dopo il loro congedo;

Decreta:

Art. 1.

I posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo *C*) del ruolo dello Ispettorato corporativo, messi a concorso con il decreto nelle premesse citato, sono ridotti a 43, riservando gli altri 44 a favore dei richiamati alle armi per i concorsi che dovranno essere indetti dopo il loro congedo.

Art. 2.

Il termine di 60 giorni stabilito dall'art. 2 del decreto nelle premesse citato per la presentazione delle domande di ammissione e dei relativi documenti è portato a 90 giorni della data in cui il decreto stesso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno (27 febbraio 1941-XIX).

Gli aspiranti che dimostrino di essere richiamati alle armi hanno facoltà di presentare, entro l'accennato termine di 90 giorni, soltanto regolare domanda di ammissione, salvo a produrre i prescritti documenti non oltre i 30 giorni successivi alla scadenza di detto termine.

Art. 3.

Restano ferme tutte le disposizioni, non modificate dai precedenti articoli, contenute nel bando di concorso di cui al decreto Ministeriale nelle premesse citato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 aprile 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(1600)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.